SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si rende noto che alla pag. 58 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario delle prove di esame di concorsi a posti di personale di varie qualifiche nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 febbraio 1994, n. **135.**

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 57, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n 1, corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3565)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (DIANA) il 7 gennaio 1994

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 7 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, IX e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 13 gennaio 1994

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994

Senato della Repubblica (atto n 1824)

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 4 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 febbraio 1994

Esaminato dalla 9ª commissione il 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994

94G0157

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n **136.**

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nel territorio del comune di

Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Art. 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1994.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 106.378 milioni fino al 30 giugno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0167

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. **137**.

Disposizioni urgenti in materia di farmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire una più agevole applicazione delle nuove norme in materia farmaceutica introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, collegata alla legge finanziaria 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui al comma 2, alle specialità medicinali per uso umano continuano ad applicarsi i prezzi in vigore al 31 dicembre 1993.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0168

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. **138**.

Disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.».

Art. 2.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Art. 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie*). — Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.».

Art. 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-*quater*, comma 1, lettera *c)*, primo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

Art. 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.»;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.»; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.»;

e) nel comma 8-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «nell'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1993 e 1994»;

f) il primo periodo del comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.»;

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.»;

b) nell'articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.»;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2*. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di versamento dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: «, salvo i casi» fino a: «all'articolo 33, comma 1,»;

f) nell'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 37»;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.

Art. 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per

l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali, allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978 è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare delle tasse Lire
22	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:	
	1) tassa di rilascio	90.000
	2) tassa annuale	45.000».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse Lire
24-*bis*	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4):	
	1) tassa di rilascio	150.000
	2) tassa annuale	75.000

Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce».

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.

Art. 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera *a*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.»;

b) nell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, la cifra «250.000» è sostituita dalla seguente: «125.000», e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Art. 13.

1. La distribuzione primaria esclusiva dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio entro il 1° luglio 1994.

Art. 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1 il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in

quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Art. 15.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 17.

1. Le disposizioni degli articoli 1, comma 9, 3, comma 7, primo periodo, 4, comma 4, e 6, comma 6, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1993.

2. Le spese previste dall'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, documentate e non deducibili ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1993 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla predetta data del 31 dicembre 1993.

Art. 18.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: «I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.».

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLO, *Ministro delle finanze*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0169

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. **139**.

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente

«*a)* per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese,»,

b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente

«*c)* per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo »,

c) nell'articolo 52 il comma 1 è sostituito dal seguente

«*1* Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico »,

d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente

«*c)* i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,»;

e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

«*2-bis* Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio »;

f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* se sono iscritte nello stato patrimoniale.»,

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente

«*2-bis*. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.»,

3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.»,

g) nell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, le parole «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa», sono sostituite dalle seguenti «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa »;

h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente

«*3-ter* Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio »,

i) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Variazioni delle rimanenze»;

2) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono »;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.»,

4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.»;

5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.»;

l) nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.»;

m) all'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le riduzioni di valore di cui alla lettera *b)*, del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.»;

5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.»;

6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis.* Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53.»;

n) nell'articolo 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri nonché per le partecipazioni non rappresentate da titoli, applicando i criteri di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 61;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9. Il minor valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che esse non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*bis*.»;

o) nell'articolo 67 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura

stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.»;

p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 *(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)*. — *1.* Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritto nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-*bis*.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66.»;

q) nell'articolo 74 il comma 3 è sostituito con il seguente:

«*3.* Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;

r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.»;

2) nel comma 1 dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*c-bis)* per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

3) nel comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.»;

s) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-*bis (Enti creditizi e finanziari)*. — *1.* Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi

che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo indicato nel comma 1. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.

3. Se le operazioni di cui al comma 1, sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.»;

t) nell'articolo 104 al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-*bis*.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30 dicembre 1993.

3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, hanno adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni «pronti contro termine» difformi da quelli previsti negli articoli 56, comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. Tuttavia, per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'articolo 59, comma 4, del citato testo unico.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'articolo 54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO *Ministro delle finanze*

BARUCCI *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0170

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. **140**.

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere obbligazioni, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Dette obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione alle società di cui al comma 1 e verranno da queste utilizzate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0171

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. 141.

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il piano di risanamento della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Convenzione)*. — *1.* Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o

televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

4. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi ».

Art. 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Art. 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della relazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due interi esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione da essi rivestita è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale di cui all'articolo 4, comma 2, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Restano a far parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 1995, i cinque membri attualmente in carica.».

Art. 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'I.R.I. o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Art. 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale, con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avverrà mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

b) affidabilità tecnica della proposta;

c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

d) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

TABELLA
(prevista dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	142 270	8 000	5.310	156.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	33.700	427.000	7.500	72.700
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affitta camere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.200	329.000	7 500	72.700
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	22.500	213.000	3.750	36.400

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALI ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	427.000	427.000	960	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	427.000	427.000	720	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	427.000	427.000	480	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	427.000	427.000	240	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda, stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	329.000	329.000	120	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) *Con potenza non superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	2.700	1.065	32.400

3.2) *Con potenza superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	30.000	1.065	59.700

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

94G0172

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. **142.**

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative agli anni 1962-1964;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

Art. 2.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1995, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1994 e valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0173

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. **143.**

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

1. È istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;

3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

Art. 3

Finanziamento e programmazione dell'attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare né erogare somme eccedenti le entrate

2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attività.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente

a) il consiglio;

b) l'amministratore;

c) il collegio dei revisori

2. La nomina, lo stato giuridico ed economico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgano attività o studi nel campo delle opere pubbliche. Il mandato dell'amministratore e dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per un solo quinquennio

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso è presieduto dall'amministratore ed è composto da quattro membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche, ed economiche.

2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

Art. 7.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici ed è scelto tra soggetti che abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziende pubbliche o private di adeguata dimensione.

2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili.

3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.

Art. 8.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;

c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.

2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.

6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 9.

Ordinamento contabile

1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato.

2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

3. Il controllo della Corte dei conti si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella *A* alla tabella *B* con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.

6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.

7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonché i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.

8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, lettera *b)*, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) *(omissis)*;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è il seguente:

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'ANAS;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza: nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:

«Art. 23 *(Esame di qualificazione)*. — 1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di

idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* ed *e)* del codice. Per gli enti di cui all'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* ed *e)* del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.

3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - c) (omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella *A* annessa alla legge elenca gli enti e gli organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualità di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; la tabella *B* riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720/1984 è il seguente: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*».

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978, già citata, è il seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici)*. — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni od ai consuntivi in termini di cassa».

Note all'art. 10:

— La legge n. 196/1978 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta».

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Note all'art. 11:

— La legge n. 14/1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

— Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

— Il D.P.R. n. 138/1986 reca: «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni».

94G0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1994, n. **144.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare, l'art. 50 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato art. 50;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale lo schema del presente decreto è stato trasmesso in data 24 novembre 1993, al fine di acquisirne il parere, che è stato reso con nota del 26 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata Agenzia, ha personalità giuridica, è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma.

2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare le pubbliche amministrazioni per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minore onere per essa, attenendosi alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite ai sensi degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce annualmente al Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Elegge, fra i suoi componenti, il presidente. Delibera le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi e, valutati i carichi di lavoro, propone, dopo un biennio di attività dell'Agenzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica modifiche al contingente di personale di cui all'art. 5 ed alla tabella allegata; delibera le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Le delibere relative sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la funzione pubblica, entro quindici giorni dall'invio; le delibere riguardanti le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità sono approvate d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. Il comitato direttivo, con delibera, dispone che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni siano esercitate da un altro componente e può delegare propri compiti a singoli componenti dello stesso comitato.

Art. 3.

Presidente dell'Agenzia

1. Il presidente dell'Agenzia è eletto tra i componenti del comitato direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il comitato direttivo.

Art. 4.

Comitato di coordinamento

1. Il comitato di coordinamento è costituito da quattordici rappresentanti delle amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione collettiva, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, dalla Conferenza permanente dei rettori delle università, nonché dalla Conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri, allargata ai direttori generali delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ed ai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome designa quattro componenti e la Conferenza dei direttori generali dei Ministeri designa tre componenti.

2. Il comitato di coordinamento coadiuva il comitato direttivo, cui fornisce pareri per la definizione di questioni attinenti al personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Nell'ambito del comitato di coordinamento è eletto un coordinatore, che annualmente è sostituito da altro componente, con il criterio della rotazione delle rappresentanze. Il coordinatore convoca le riunioni del comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

4. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli organismi di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, designano al presidente dell'Agenzia i componenti del comitato di coordinamento.

Art. 5.

Personale

1. L'Agenzia, nei limiti indicati nel quadro *A* della tabella allegata al presente regolamento, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento di comando, fuori ruolo o di aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purché vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

3. Entro il 15 dicembre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa; di norma, un quinto del contingente proviene dalle regioni.

4. Il personale in servizio presso l'Agenzia è tenuto alla riservatezza e si attiene agli indirizzi impartiti dal presidente dell'Agenzia.

Art. 6.

Incarichi ad esperti

1. L'Agenzia si avvale della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarico conferito, a tempo pieno o parziale, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con incarico di consulenza ai sensi dell'art. 29 della medesima legge.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, nei limiti indicati nel quadro *B* della tabella allegata al presente regolamento, dal comitato direttivo.

Art. 7.

Compensi

1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia.

2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è corrisposta, con le stesse modalità, un'indennità pari alla metà di quella di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 8.

Gestione finanziaria e controllo

1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti del fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre, 1993, n. 470.

2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha la durata di un anno, coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illustrative, dal presidente dell'Agenzia all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li approva, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro i successivi trenta giorni. Il bilancio consuntivo è trasmesso con la relativa relazione, non oltre quindici giorni dalla sua approvazione, alla Corte dei conti ai fini del controllo consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati rispettivamente con decreto del Ministro per la funzione pubblica e con decreto del Ministro del tesòro.

Art. 9.

Oneri a carico di altri enti

1. Gli oneri relativi al personale e per l'attività dei componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2. Le amministrazioni rappresentate o assistite dall'Agenzia nella contrattazione decentrata, su richiesta del comitato direttivo, mettono a disposizione, con oneri a proprio carico, sedi e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 11

TABELLA

CONTINGENTE DI PERSONALE ED ESPERTI
(articoli 5 e 6)

Quadro A

	Comandati fuori ruolo e in aspettativa
Dirigenti generali	3
Dirigenti e qualifiche equiparate	6
9° e 8° livello e qualifiche equiparate	6
7° livello e qualifiche equiparate	3
6° livello e qualifiche equiparate	2
5° e 4° livello e qualifiche equiparate	3
3° livello e qualifiche equiparate	2
Totale . . .	25

Quadro B

Esperti (art. 29 della legge n. 400/1988)	3
Esperti (art. 31 della legge n. 400/1988)	2
Totale . . .	5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 421/1992 reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale». L'art. 2 di detta legge, tratta del pubblico impiego.

— Si riporta il testo dell'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470/1993:

«Art. 50 *(Agenzia per le relazioni sindacali).* — 1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.

2. Il comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno, un presidente.

4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle province e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle regioni è espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità del parere reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia.

5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli «standards» di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia nella contrattazione collettiva.

7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.

8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di venticinque dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 29/1992, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470/1993 (per il testo dell'art. 50 si veda in nota alle premesse):

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):

«Art. 16 (*Relazione al Parlamento*). — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 29/1993: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 13 (*Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità*). — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario,

3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;

4) (*soppresso*);

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) (*soppresso*);

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando quest'ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Nota all'art. 6:

Si riportano i testi degli articoli 29 e 31 della citata legge n. 400/1988:

«Art. 29 (*Consulenti e comitati di consulenza*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 31 (*Consiglieri ed esperti*). — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1 e 4, della citata legge n. 400/1988:

«1. L'indennità di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-3 (*Omissis*).

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro».

— Per il testo dell'art. 29, comma 3, della richiamata legge n. 400/1988, vedi in nota all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, vedi in nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 50, comma 8, del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 50, comma 8, del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

94G0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1993, n. 597.

Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente «Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1984, recante articolazione in servizi e reparti del Dipartimento della funzione pubblica;

Visti gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e 5, nonché 40, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 12 febbraio 1993, n. 39;

Ritenuta l'esigenza di rideterminare, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 400 del 1988, competenze ed organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

D'intesa con il Ministro della funzione pubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il Dipartimento della funzione pubblica — di seguito denominato «Dipartimento» — è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento ha i compiti indicati dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Fornisce inoltre al Ministro della funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Dipartimento promuove iniziative del Governo per il miglioramento dei servizi delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, richiede alle amministrazioni, comunque tenute a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione di leggi, programmi o progetti, la trasmissione di copia delle prescritte relazioni; acquisisce altresì, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le relazioni rese al Parlamento dalla Corte dei conti e le risposte al riguardo fornite dalle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Ministro e uffici ausiliari

1. Il Ministro della funzione pubblica — di seguito denominato «Ministro» — è l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Può avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.

Art. 4.

Settore legislativo

1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, è istituito un apposito settore legislativo che provvede all'attività di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. La responsabilità del settore legislativo è affidata dal Ministro della funzione pubblica a un Consigliere giuridico. Quest'ultimo collabora con il Ministro o con il capo di gabinetto.

3. Con il settore legislativo collaborano anche gli organi del Dipartimento, che, su richiesta del responsabile del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Capo del Dipartimento

1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica.

2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Ministro.

3. Le funzioni vicarie del capo del Dipartimento sono attribuite dal Ministro ad un dirigente generale.

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;

b) l'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

c) l'ufficio di informazione statistica e per la gestione del sistema automatizzato delle informazioni;

d) il nucleo per i progetti finalizzati;

e) le segreterie della commissione per i flussi di spesa del personale pubblico, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, e della Conferenza permanente dei direttori generali preposti ai servizi del personale.

5. Il Ministro o, in sua vece, il capo del Dipartimento convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli organi del Dipartimento.

Art. 6.

Organizzazione

1. Il Dipartimento è organizzato nelle seguenti ripartizioni:

a) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

b) personale delle pubbliche amministrazioni;

c) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

d) procedimenti ed efficienza amministrativa.

2. A seguito della individuazione degli uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro provvede, con decreto, alla ripartizione delle competenze tra gli organi del Dipartimento e alla loro articolazione in uffici, nonché

alla preposizione dei responsabili agli organi. Provvede, inoltre, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Dipartimento.

3. L'Ispettorato per la funzione pubblica svolge le funzioni di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 e all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7.

Personale

1. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino alla nomina del capo del Dipartimento, le sue funzioni possono essere attribuite dal Ministro ad uno dei responsabili degli organi del Dipartimento.

Art. 9.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, fatta eccezione per gli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18, nonché per il quadro *A* allegato allo stesso decreto. Dalla data stessa è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):

«Art. 27 (*Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica*). — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti».

— Si riportano gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e 5, 40, comma 1 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17, comma 3. — Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

«Art. 21, comma 3 e 5. — 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. *(Omissis)*.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente».

«Art. 40, comma 1. — Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio».

— Il D.Lgs. n. 29/1983 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 27 della già citata legge n. 93/1983, vedi in nota alle premesse.

— Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riportano i testi degli articoli 29, 31 e 37 della legge n. 400/1988 già citata in premessa:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipedenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

«Art. 37 *(Dotazioni organiche)*. — 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella *B*, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella *B*, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo del D.P.R. n. 536/1984 già citato in premessa:

«Il Ministro per la funzione pubblica può essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie giuridiche, finanziarie, aziendalistiche, statistiche, informatiche, nonché in contabilità nazionale, in forza della disposizione contenuta nell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Gli esperti sono nominati, nel limite massimo di otto unità, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e scelti fra le categorie di personale indicate nell'art. 5, secondo comma, tra professori ordinari delle università o fra persone estranee alla pubblica amministrazione.

Il Ministro può disporre che gli esperti analizzino, in commissioni appositamente costituite e per un periodo predeterminato, specifici problemi, rilevanti per il Dipartimento».

Nota all'art. 5:

— Si riportano gli articoli 21 e 28 della legge n. 400/1988 già citata nelle note alle premesse:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un Dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

«Art. 28 (*Capi dei dipartimenti e degli uffici*). — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 già citato nelle note alle premesse:

«Art. 6 (*Individuazione di uffici e piante organiche*). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge».

— Per il testo del quarto comma dell'art. 27 della citata legge n. 93/1983 vedi in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 65 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:

«Art. 65 (*Controllo del costo del lavoro*). — 1. Il Ministero del tesoro definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dallo stesso Dicastero.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il personale appartenente al contingente di cui al predetto art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93, svolge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, funzioni di verifica della razionale utilizzazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del citato D.P.R. n. 536/1984 si rinvia alle note all'art. 3. Si riportano i testi degli articoli 3, 16, 17 e 18 dello stesso D.P.R. n. 536/1984:

«Art. 3. — Il compenso globale da corrispondere agli esperti, in relazione all'importanza dell'opera da svolgere e dei risultati da conseguire, è determinato con lo stesso decreto di nomina o con altro successivo, adottato dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 16. — Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti pubblici anche economici.

Il contingente del personale, previsto nel comma precedente, è determinato nella misura fissata nella tabella allegata al presente decreto».

«Art. 17. — La posizione di fuori ruolo può essere disposta per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e i dirigenti dello Stato, in conformità alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

La posizione di fuori ruolo, relativamente al restante personale del Dipartimento, può essere disposta in misura non superiore ad un terzo del contingente complessivo previsto dalla tabella allegata al presente decreto.

Il personale, che non sia collocato fuori ruolo, è in posizione di comando, che può avere la durata massima di cinque anni, salvo conferma.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche se economici, sono tenuti a dar corso alle richieste di personale, di cui al presente articolo, salvo comprovate improrogabili esigenze di servizio adeguatamente motivate».

«Art. 18. — Il personale in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, è richiesto nominativamente ed è assegnato al Dipartimento, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

94G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1994.

Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un «Fondo di rotazione per la ricerca applicata».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5, e 6 la costituzione di un «Fondo di rotazione per la ricerca applicata» da destinare, tra l'altro, per l'esecuzione di progetti di ricerca;

Viste le direttive sulla gestione del Fondo per la ricerca applicata, emanate dal CIPI nella seduta del 22 dicembre 1982, le quali al punto 3.2.2 prevedono che le operazioni di credito agevolato a valere su detto Fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro del tesoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1987 (registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1987, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 62, con il quale il tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089 è stato determinato nella misura del 4,50%;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni del mercato, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 3 del decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni è determinato nella misura del 3,70% annuo.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria centrale del Tesoro ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1311

DECRETO 22 febbraio 1994.

Proroga dei termini di prenotazione e vendita delle serie speciali millesimo 1993 e delle monete d'argento da lire 500, 200 e 100 celebrative del 1° centenario della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1993, n. 162683, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1993, concernente l'emissione e le modalità di cessione, nonché i termini di prenotazione e vendita delle serie speciali di monete millesimo 1993;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1993, n. 163349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, concernente le modalità di cessione ed i termini di prenotazione e vendita delle monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1° centenario della Banca d'Italia;

Considerato che a fronte di nuove iniziative promozionali si ritiene opportuno prorogare di quarantacinque giorni la scadenza dei termini di prenotazione e vendita delle monete suddette;

Decreta:

Le serie speciali di monete millesimo 1993 e le monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1° centenario della Banca d'Italia possono essere prenotate ed acquistate, con le stesse modalità di cui ai decreti ministeriali n. 162683 e n. 163349 citati nelle premesse, fino al 15 aprile 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione.

Roma, 22 febbraio 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A1381

DECRETO 25 febbraio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre marzo-aprile 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e pari al 9,55%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e pari al 9,55% per il bimestre marzo-aprile 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 10,50% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) all'11% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) all'11,30% per le operazioni di cui al punto *c)*;

4) all'11% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1345

DECRETO 25 febbraio 1994.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto

del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, nella misura del 10,25%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 10,45%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1994, nelle seguenti misure:

9,80% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;

9,85% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1346

DECRETO 25 febbraio 1994.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre marzo-aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1994 è stato determinato nella misura del 10,45 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli

obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1994 è determinato nella misura del 9,85 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1347

DECRETO 25 febbraio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di marzo 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 1° febbraio 1994, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,10 per cento il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di marzo 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito,

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di marzo 1994 è pari al 10,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1348

DECRETO 25 febbraio 1994

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1994, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro.

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre marzo-aprile 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'8,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1994 all'8,80%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1% il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 9,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. Il direttore generale: PAOLILLO

94A1349

DECRETO 25 febbraio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1994, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1994 è pari all'8,80%, sia per le operazioni fino a diciotto mesi, che per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1994, all'8,80%, sia per le operazioni fino a diciotto mesi, che per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1994, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 10,05% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 9,80% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 9,80% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. Il direttore generale: PAOLILLO

94A1350

DECRETO 25 febbraio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1994, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre marzo-aprile 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre marzo-aprile 1994, all'11%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 12,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 12,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) al 12,90% per le operazioni di cui al punto *c)*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. Forestale Coop. Verde 2000 a r.l.», in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 giugno 1993 con la quale il tribunale di Pistoia ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Soc. Forestale Coop. Verde 2000 a r.l.», con sede in Pistoia;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. Forestale Coop. Verde 2000 a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch in data 22 ottobre 1986, repertorio n. 27142, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Licinia Padovani, con studio in Pistoia, via delle Colonne, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1318

DECRETO 10 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villar San Costanzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 ottobre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società «Cooperativa agricola Valle Maira Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa ortofrutticola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villar San Costanzo (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa ortofrutticola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villar San Costanzo (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Alto Saroldi in data 4 gennaio 1979, repertorio n. 626, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bertola Ezio, residente in Marene (Cuneo), piazza Carignano, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1319

DECRETO 10 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Linea Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 luglio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Linea Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fossano (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Linea Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fossano (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Bollati Franco in data 7 marzo 1986, repertorio n. 96688, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Stefano Beltritti, residente in Dronero (Cuneo), via XXVIII Aprile, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1320

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Considerato che, a seguito della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la citata attività di vigilanza compete al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1994, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Firenze è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Dino Dalmonte è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'attuale commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Balestra è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Firenze, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calenzano, via Vittorio Emanuele II n. 19, in sostituzione del rag. Dino Dalmonte.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1321

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1994.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ARICILE».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visti i decreti con i quali la ditta estera Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale «ARICILE» nelle confezioni: 1 scatola da 5 fiale da 10 ml; flacone da 100 ml con tappo perforabile, registrazione n. 7480;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità favorevole alla revoca di tutte le specialità medicinali per uso veterinario a base dei composti organici e/o inorganici dell'arsenico perché di dubbia o scarsa attività terapeutica associata ad un rischio elevato per la salute del consumatore umano di derrate ricavate da animali così trattati;

Considerato che la specialità medicinale per uso veterinario in questione rientra nei prodotti di cui al comma precedente in quanto a base di arsenoacetato di sodico;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ARICILE» in tutte le preparazioni e confezioni — registrazione n. 7480 — rilasciata alla società Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

La specialità medicinale di cui trattasi non può essere più venduta.

La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la società interessata può presentare alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1313

DECRETO 18 febbraio 1994.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «IZOARSILEN».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visti i decreti con i quali la società Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale per uso veterinario «IZOARSILEN» nelle confezioni: 5 fiale × 10 ml e flacone da 100 ml, registrazione n. 14045;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità favorevole alla revoca di tutte le specialità medicinali per uso veterinario a base dei composti organici e/o inorganici dell'arsenico perché di dubbia o scarsa attività terapeutica associata ad un rischio elevato per la salute del consumatore umano di derrate ricavate da animali così trattati;

Considerato che la specialità medicinale per uso veterinario in questione rientra nei prodotti di cui al comma precedente in quanto a base di sodio metilarsinato;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario

«IZOARSILEN» in tutte le preparazioni e confezioni registrazione n. 14045 — rilasciata alla società IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

La specialità medicinale di cui trattasi non può essere più venduta.

La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la società interessata può presentare alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1314

DECRETO 18 febbraio 1994

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BYKAHEPAR».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata autorizzata al n. 25922 l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BYKAHEPAR» a nome della società BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH di Costanza (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Visto il provvedimento dell'Istituto Federale di sanità di Berlino con il quale è stato disposto in Germania il ritiro dal commercio con effetto immediato della specialità medicinale per uso veterinario in questione, per sospetto effetto cancerogeno della clanobutina;

Visto il parere favorevole alla sospensione del prodotto dal commercio espresso dalla sezione V del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 dicembre 1993 in attesa della decisione del BGA di Berlino;

Ritenuto che, alla luce del predetto parere, sussistano gli elementi per procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi;

Viste le disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Decreta:

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BYKAHEPAR» a nome della società BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH di Costanza (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1315

DECRETO 18 febbraio 1994

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «WINSTROL-V».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «WINSTROL-V» al numero 20945 e 20945/B rispettivamente per le confezioni 50 compresse da 2 mg e flacone iniettabile da 50 mg a nome della società Zambon Group S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, codice fiscale 00691950240,

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità con cui viene dato parere negativo al mantenimento in commercio della specialità medicinale in questione, per il divieto di uso dello stanozololo (principio attivo del prodotto) nel settore veterinario così come previsto dalle disposizioni comunitarie recepite dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,

Ritenuto che, alla luce del predetto parere, sussistono gli elementi per procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi;

Viste le disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «WINSTROL-V» a nome della società Zambon Group S.p.a., con sede

legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

La specialità medicinale per uso veterinario di cui sopra non può essere più venduta.

La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la società interessata può presentare alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1316

DECRETO 19 febbraio 1994.

Sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 12 dicembre 1991, relativo all'assoggettamento delle lenti a contatto alla disciplina dei presidi medico chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992, con il quale è stato stabilito l'assoggettamento delle lenti a contatto alla disciplina dei presidi medico chirurgici;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 giugno 1992 relativa all'accoglimento della sospensiva del decreto di cui trattasi limitatamente alla parte in cui il decreto impugnato ricomprende le lenti a contatto su specifica prescrizione;

Viste le osservazioni della Commissione delle Comunità europee espresse in data 19 gennaio 1993;

Viste le istanze delle associazioni di categoria tendenti ad ottenere una proroga dall'entrata in vigore del decreto del 12 dicembre 1991;

Visto il parere in data 24 febbraio 1993 della Commissione di studio istituita appositamente presso il Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1993, con il quale la disciplina transitoria prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 12 dicembre 1991 è stata prorogata di dodici mesi a decorrere dal 5 marzo 1993, al fine di consentire la rielaborazione del citato decreto 12 dicembre 1991;

Vista la direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 14 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 2ª serie speciale, n. 84 del 25 ottobre 1993, la quale impone agli Stati membri di dare applicazione, con decorrenza 1° gennaio 1995, alla disciplina sui dispositivi medici contenuta nella stessa direttiva;

Rilevato che le lenti a contatto rientrano nel campo di applicazione della predetta direttiva;

Ritenuto opportuno sospendere, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, nell'ordinamento italiano, della citata direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio delle Comunità europee, l'efficacia del decreto ministeriale 12 dicembre 1991;

Decreta:

Articolo unico

1. È sospesa, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, nell'ordinamento italiano, della citata direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio delle Comunità europee, l'efficacia del decreto 12 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1317

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari presso le regioni Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astenzione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro in data 28 ottobre 1993 è stata causata dall'adesione allo sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 28 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Mortara;
ufficio imposta sul valore aggiunto II di Milano;
ufficio del registro di Desio;
ufficio del registro di Abbiategrasso;
ufficio del registro di Cremona;
ufficio del registro bollo di Milano;
ufficio del registro di Salò;
ufficio del registro di Busto Arsizio.

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Vasto.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ferrara;
ufficio del registro di Parma;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Parma;
ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda;
ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro di Forlì;
ufficio del registro di Rimini;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia;
ufficio del registro di Reggio Emilia.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Udine.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Civitavecchia;

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia;
ufficio del registro successioni bollo e demanio di Savona;
ufficio del registro di Albenga;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Savona;
ufficio del registro atti giudiziari di Genova.

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Valenza;
ufficio del registro di Tortona;
ufficio del registro di Novi Ligure;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Alessandria;
ufficio del registro di Asti;
ufficio del registro di Saluzzo;
ufficio misto di Susa.

Regione Puglia:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Lecce;
ufficio del registro di Taranto.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Caltanissetta;
ufficio del registro di Augusta;
ufficio del registro di Marsala;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Siracusa.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Vibo Valentia.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Grosseto;
ufficio del registro di Viareggio;
ufficio del registro di Pistoia;
ufficio del registro di Portoferraio;
ufficio del registro di Piombino;
ufficio misto di Montepulciano;
ufficio del registro affitti bollo e damanio di Firenze;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Firenze I;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Livorno.

Regione Valle d'Aosta:

ufficio imposte sul valore aggiunto di Aosta.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Conegliano;
ufficio del registro di Castelfranco Veneto;
ufficio del registro di Padova;
ufficio del registro di Verona;
ufficio del registro di Legnago;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1282

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari presso le regioni Piemonte, Sicilia, Veneto e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 settembre 1993 (dalle ore 12 alle ore 14):

ufficio del registro di Mondovì per partecipazione di gran parte del personale ad assemblea sindacale;

nei giorni 11 ottobre 1993 (dalle ore 10,30 alle ore 11,30), *10 novembre 1993* (dalle ore 11,30 alle ore 12,30) *e 19 novembre 1993* (dalle ore 10,30 alle ore 11,30):

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per motivi di sicurezza;

in data 27 novembre 1993:

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Cefalù per disinfestazione dei locali;

in data 4 dicembre 1993:

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo per disinfestazione dei locali;

in data 7 dicembre 1993:

commissione tributaria di primo grado di Catania per disinfestazione e derattizzazione dei locali;

in data 13 dicembre 1993: (dalle ore 9,40 alle ore 10,30):

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per motivi di sicurezza;

nei giorni 13 e 14 dicembre 1993:

ufficio del registro misto di Este per trasferimento della sede;

in data 16 dicembre 1993:

ufficio del registro di Viareggio per sciopero del personale;

nei giorni 17 e 18 dicembre 1993:

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Castelvetrano per disinfestazione dei locali;

nei giorni 22, 23 e 24 dicembre 1993:

ufficio del registro di Milazzo per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 24 SETTEMBRE 1993

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Mondovì.

NEI GIORNI 11 OTTOBRE 1993, 10 NOVEMBRE 1993 E 19 NOVEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 27 NOVEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Cefalù.

IN DATA 4 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo.

IN DATA 7 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia:

commissione tributaria di primo grado di Catania.

IN DATA 13 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

NEI GIORNI 13 E 14 DICEMBRE 1993

Regione Veneto:

ufficio del registro misto di Este.

IN DATA 16 DICEMBRE 1993

Regione Toscana:

ufficio del registro di Viareggio.

NEI GIORNI 17 E 18 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia.

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Castelvetrano.

NEI GIORNI 22, 23 E 24 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia.

ufficio del registro di Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1283

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari presso le regioni Emilia-Romagna, Sicilia, Campania e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 2 aprile 1993:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia per l'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali;

in data 8 ottobre 1993:

ufficio del registro di Milazzo per sciopero generale del personale;

in data 25 ottobre 1993:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli I per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali;

in data 26 ottobre 1993 (dalle ore 10,30 alle ore 12,20):

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per motivi di sicurezza;

nei giorni 29 e 30 ottobre 1993:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina per disinfestazione dei locali;

in data 30 ottobre 1993:

ufficio del registro (dalle ore 11,30 alle ore 14) e ufficio distrettuale delle imposte dirette (dalle ore 11 alle ore 14) di Frosinone, ufficio imposta sul valore aggiunto di Trapani per disinfestazione dei locali;

in data 3 novembre 1993:

ufficio del registro di Albano Laziale per disinfestazione e derattizzazione dei locali;

nei giorni 4 novembre 1993 (dalle ore 10 alle ore 11) *e 10 novembre 1993* (dalle ore 11,30 alle ore 12,30):

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per motivi di sicurezza;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, dell'ufficio imposta sul valore aggiunto e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 2 APRILE 1993

Regione Emilia-Romagna:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia.

IN DATA 8 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Milazzo.

IN DATA 25 OTTOBRE 1993

Regione Campania:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli I.

IN DATA 26 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo (dalle ore 10,30 alle ore 12).

NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

IN DATA 30 OTTOBRE 1993

Regione Lazio:

ufficio del registro (dalle ore 11,30 alle ore 14) e ufficio delle imposte dirette (dalle ore 11 alle ore 14) di Frosinone;

Regione Sicilia

ufficio imposta sul valore aggiunto di Trapani.

IN DATA 3 NOVEMBRE 1993

Regione Lazio

ufficio del registro di Albano Laziale.

NEI GIORNI 4 NOVEMBRE 1993 (dalle ore 10 alle ore 11,10) E 10 NOVEMBRE 1993 (dalle ore 11,30 alle ore 12,30)

Regione Sicilia

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1284

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187,

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Rieti, con nota del 6 dicembre 1993, ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rieti nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1285

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, con nota del 22 novembre 1993, ha segnalato nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1993, l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto di Caltanissetta per i necessari adempimenti tecnico-amministrativi diretti alla installazione degli impianti del sistema informativo (HARDWARE-SOFTWARE) e, conseguentemente , il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale:

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1993 la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale ROXAS

94A1286

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como e Torino.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti Procure Generali della Repubblica hanno segnalato la chiusura in data 28 ottobre 1993 degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como e di Torino e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Atteso che la chiusura dei suddetti uffici è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero generale nazionale promosso dalle OO.SS. in data 28 ottobre 1993.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, in data 28 ottobre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi, nello stesso termine, dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico di Como e di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1287

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Mantova, Bergamo, Verona e Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti Procure Generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati per consentire le attività tecniche e addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.:

P.R.A. di Mantova nei giorni 11 e 12 novembre 1993;

P.R.A. di Bergamo nei giorni 25 e 26 novembre 1993;

P.R.A. di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993;

P.R.A. di Viterbo nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1993.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del P.R.A. nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il

mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

P.R.A. di Mantova nei giorni 11 e 12 novembre 1993;

P.R.A. di Bergamo nei giorni 25 e 26 novembre 1993;

P.R.A. di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993;

P.R.A. di Viterbo nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1288

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento in data 28 ottobre 1993 del pubblico registro automobilistico di Roma e di Milano ed il conseguente mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Atteso che l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma e di Milano in data 28 ottobre 1993 è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero generale nazionale promosso dalle OO.SS.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, in data 28 ottobre 1993 la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Roma e di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1289

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli e Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento in data 28 ottobre 1993 del pubblico registro automobilistico di Vercelli e di Mantova e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Atteso che l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli e di Mantova in data 28 ottobre 1993 è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero generale nazionale promosso dalle OO.SS.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nel giorno 28 ottobre 1993 la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso gli uffici provinciali del P.R.A. di Vercelli e Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale ROXAS

94A1290

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonche dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 12 novembre 1993, ha segnalato in data 10 novembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Milano, per un'assemblea generale del personale, e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta.

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, in data 10 novembre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1291

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che il procuratore generale della repubblica presso il tribunale di Agrigento, con nota del 23 novembre 1993, ha segnalato nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Agrigento, per l'avviamento delle nuove procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1993 la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine. presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1292

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1971, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere ed in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 novembre 1993,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato negli articoli 25 e 33 il cui testo diventa il seguente:

Art. 25. — La facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in:

lettere;
filosofia;
sociologia;
scienze della comunicazione;
lingue e letterature straniere (eurpoee).

Art 33 *(Laurea in lingue e letterature straniere "europee")* — I titoli di ammissione al corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) son quelli previsti dalle norme vigenti La durata del corso di studi è di quattro anni

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte ed orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua: la prova scritta è propedeutica alla prova orale.

Tra il primo e il secondo biennio è previsto uno sbarramento per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti nel primo biennio.

Le discipline, distinte in aree didattiche, sono

a) Lingue e letterature straniere:

area di anglistica:
- lingua e letteratura inglese;
- letteratura nord-americana;
- linguistica inglese;

area di francesistica:
- lingua e letteratura francese;

area di germanistica:
- lingua e letteratura tedesca,

area di iberistica
- lingua e letteratura spagnola,
- lingua e letteratura portoghese;

area di slavistica.
- lingua e letteratura russa;
- storia della lingua russa.

b) Italianistica:

letteratura italiana;
filologia italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della lingua italiana.

c) Scienze del linguaggio:

glottologia,
filosofia del linguaggio,
linguistica generale,
sociolinguistica.

d) Scienze glottodidattiche:

glottodidattica;
linguistica applicata;
filosofia del linguaggio.

e) Scienze dell'educazione:

pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

f) Scienze geografiche:

geografia.

g) Scienze filosofiche:

filosofia della scienza;
filosofia della storia;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
estetica;
logica;
storia della filosofia antica;
filosofia della religione.

h) Lingue e culture classiche:

grammatica greco-latina;
letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
letteratura latina;
storia della letteratura latina medievale;
storia della lingua latina;
antichità ed epigrafia greca;
numismatica greco-romana;
paleografia e diplomatica;
paleografia greca;
papirologia;
topografia di Roma e dell'Italia antica.

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia della critica d'arte;
archeologia della magna Grecia;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
archeologia medievale.

k) Scienze filologiche:

filologia bizantina;
filologia classica;
filologia romanza;
filologia germanica;
filologia slava.

l) Scienze storiche:

storia della chiesa;
storia dell'economia antica;
storia greca;
storia romana;
storia medievale;
storia moderna;
storia del risorgimento;
storia dei partiti politici;
storia contemporanea.

m) Scienze storico-culturali:

archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte medievale e moderna;
antropologia culturale;
scienza della politica.

n) Scienze della letteratura:

letterature comparate;
teoria della letteratura.

o) Scienze della comunicazione:

sociologia;
sociologia economica;
sociologia della conoscenza;
storia della sociologia.

BIENNIO COMUNE, *Annuanità previste:*

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica: letteratura italiana con una prova scritta propedeutica;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una fra tutte le discipline a scelta libera;

una a scelta guidata fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche:

lingua e letteratura quadriennale;

lingua e letteratura triennale;

italianistica;

scienze storico-culturali;

scienze della letteratura,

scienze geografiche;

lingue e culture classiche.

SECONDO BIENNIO, *Indirizzi: filologico/letterario, linguistico/glottodidattico, storico/culturale.*

L'indirizzo filologico/letterario comprende le seguenti annualità:

due lingua e letteratura quadriennale con scritto e orale;

uno lingua e letteratura triennale con scritto e orale,

uno filologia afferente alla lingua quadriennale;

uno filologia afferente alla lingua triennale,

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale,

due a scelta libera;

uno a scelta guidata nelle seguenti aree didattiche:

scienze della letteratura;
lingue e culture classiche;
italianistica;
scienze glottodidattiche.

L'indirizzo linguistico/glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due lingua e letteratura quadriennale con scritto e orale;

uno lingua e letteratura triennale con scritto e orale;

uno filologia afferente alla lingua quadriennale.

uno scienze del linguaggio;

uno scienze glottodidattiche,

uno scienze dell'educazione.

due a scelta libera;

uno a scelta guidata nelle seguenti aree didattiche:

area della lingua quadriennale;
area della lingua triennale;
scienze filosofiche;
scienze della comunicazione.

L'indirizzo storico/culturale comprende le seguenti annualità.

due lingua e letteratura quadriennale con scritto e orale;

uno lingua e letteratura triennale con scritto e orale;

uno filologia afferente alla lingua quadriennale,

uno scienze storiche,

due da scegliere fra le seguenti aree

scienze filosofiche;
scienze geografiche;
scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera,

uno a scelta giudata nelle seguenti aree didattiche:

scienze storico-culturali,
area della lingua quadriennale:
lingue e culture classiche;
italianistica.

Gli esami di lingue e letteratura straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta ed orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal Consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea. lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione

All'elenco degli insegnamenti complementari vengono aggiunte le seguenti discipline:

letteratura francese moderna e contemporanea,

letteratura inglese moderna e contemporanea,

letteratura spagnola moderna e contemporanea;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

letteratura russa moderna e contemporanea;

letterature comparate;

teoria della letteratura;

linguistica francese;

linguistica inglese:

linguistica spagnola:

linguistica tedesca;

storia della cultura inglese;

storia della civiltà francese,

letteratura ispano-americana:

letteratura dei paesi anglofoni;

letteratura dei paesi francofoni;

letteratura brasiliana:

storia della lingua francese;

storia della lingua inglese;

storia della lingua spagnola,

storia della lingua tedesca,

storia della lingua russa;

glottodidattica;

linguistica applicata

Fisciano, 10 gennaio 1994

Il rettore: EGIZIANO

94A1323

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 5), **recante: «Misure a garanzia del credito agrario».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Art. 1.

1 L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385, è sostituito dal seguente.

«Art 44 *(Garanzie)* — *1* I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46 ***(a)***

2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione,

b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso.

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile ***(b)***

4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile ***(b)***.

5 Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo ***(a)*** per le operazioni di credito fondiario.»

(a) Si trascrive l'art 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D Lgs n 385/1993

«Art 46 *(Finanziamenti alle imprese costituzione di privilegi)* — 1 La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo essere garantita da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri Il privilegio può avere a oggetto

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali comunque destinati all esercizio dell'impresa,

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci,

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso,

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti

2 Il privilegio, a pena di nullita, deve risultare da atto scritto Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonche la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3 L'opponibilita a terzi del privilegio sui beni e subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art 1524, secondo comma, del codice civile [registro tenuto nella cancelleria del tribunale competente, in cui sono trascritti i patti di riservato dominio di macchine, *n d r*], dell'atto dal quale il privilegio risulta Della costituzione del privilegio e dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali (F A L), dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4 Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art 2777, ultimo comma, del codice civile [dopo il privilegio per le spese di giustizia ed i privilegi indicati nell'art 2751-*bis* *n d r*] e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione

5 Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio puo essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

La sezione I del capo VI (Norme relative a particolari operazioni di credito), articoli da 38 a 42, reca norme sul credito fondiario e alle opere pubbliche

(b) Si trascrive il testo dell'art 1515 del codice civile.

«Art 1515 *(Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore)* - Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui

La vendita e fatta all incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara eseguita

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita o da norme corporative [abrogate per effetto del R.D L 9 agosto 1943, n 721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n 178, *n d.r*], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario [*rectius*: commissionario. *n.d r.*] nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita oltre al risarcimento del maggior danno»

L'art. 2778 del medesimo codice civile stabilisce che, salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine in esso indicato, nel quale, al n. 2), sono riportati i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili.

Art. 2.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 284ª seduta pubblica per giovedì 3 marzo 1994, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A1420

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 308ª seduta pubblica per giovedì 3 marzo 1994, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A1422

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 550, recante: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 550, recante: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

94A1296

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552 recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci»

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

94A1297

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553 recante: «Disposizioni tributarie urgenti»

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, recante: «Disposizioni tributarie urgenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

94A1298

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554 recante: «Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa»

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554, recante: «Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.305 del 30 dicembre 1993.

94A1299

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato».

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

94A1300

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.».

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

94A1301

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, recante: «Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964».

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, recante: «Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 30 dicembre 1993.

94A1302

Avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario delle prove di esame di concorsi a posti di personale di varie qualifiche nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.

La data delle prove di esame dei concorsi sottoindicati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 ottobre 1993 e del 2 novembre 1993, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 1994:

un posto di funzionario amministrativo, ottava qualifica funzionale;

duecentoquattro posti di funzionario amministrativo contabile, ottava qualifica funzionale;

un posto di funzionario statistico, ottava qualifica funzionale;

due posti di ingegnere direttore, ottava qualifica funzionale;

un posto di psicologo coordinatore, ottava qualifica funzionale;

un posto di funzionario agrario, ottava qualifica funzionale;

un posto di bibliotecario, ottava qualifica funzionale;

centosessantotto posti di direttore area pedagogica, ottava qualifica funzionale;

un posto di collaboratore statistico, settima qualifica funzionale;

un posto di traduttore interprete, settima qualifica funzionale;

novantacinque posti di collaboratore di Istituto penitenziario, settima qualifica funzionale;

due posti di architetto, settima qualifica funzionale;

dodici posti di ingegnere, settima qualifica funzionale;

nove posti di medico, settima qualifica funzionale;

trenta posti di psicologo, settima qualifica funzionale;

cinquantadue posti di ass. soc. coordinatore, settima qualifica funzionale;

sessanta posti di educatore coordinatore, settima qualifica funzionale;

un posto di collaboratore di biblioteca, settima qualifica funzionale;

duecentotrentuno posti di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale;

un posto di assistente statistico, sesta qualifica funzionale;

un posto di assistente linguistico, sesta qualifica funzionale;

quattordici posti di assistente tecnico edile, sesta qualifica funzionale;

otto posti di direttore di macchina e comandan. sesta qualifica funzionale;

tre posti di assistente tecnico agrotecnico, sesta qualifica funzionale;

centotto posti di educatore, sesta qualifica funzionale;

un posto di assistente tecnico agrario, sesta qualifica funzionale;

quattro posti di capo sala, sesta qualifica funzionale;

quarantacinque posti di vari profili professionali, quinta qualifica funzionale;

ventisei posti di vari profili professionali, quarta qualifica funzionale.

94A1368

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge n. 328 del 9 settembre 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 20 gennaio 1994. All'atto del deposito sono state formulate dall'Italia le seguenti dichiarazioni:

A) Déclaration relative à l'art. 6, par. 4:

«Au sens du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République italienne déclare que les paragraphe 1 de cet article s'applique seulement aux infractions principales («predicate offences») qui constituent, au sens de la loi italienne, des "delitti" à l'exclusion des "delitti" non intentionels».

B) Déclaration relative à l'article 21, par. 2:

«Au sens du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux lettres *a)* et *b)* de ce meme paragraphe relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent dans le territoire italien, ne sont consenties que dans les cas où, dans ses relations avec l'autre Etat, elles sont prévues par les dispositions de la loi italienne ou par par les accords internationaux qui régissent en général l'assistance judiciaires réciproque en matière pénale».

C) Déclaration relative à l'article 23, par. 2:

«Au sens du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République italienne déclare que l'Autorité centrale désignée selon le paragraphe 1 de ce meme article est le Ministre de la Justice et que toutes les communications pourront donc etre adressées à: Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, via Arenula 70, 00186 Roma».

D) Déclaration relative à l'article 25, par. 3:

«Au sens du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes dont elle est saisie ainsi que les pièces à l'appui des memes soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues officielles du Conseil d l'Europe».

E) Déclaration relative à l'article 32, par. 2:

«Au sens du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, ne pourront, sans son consentement préalable, etre utilisés ou transmis par les autorités de la Partie réquerente à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles precisées dans le demande».

L'Atto internazionale sopramenzionato entrerà in vigore per l'Italia, ai sensi dell art. 36, il 1° maggio 1994 nei rapporti con Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, che all'atto della ratifica hanno formulato le seguenti dichiarazioni, che si riportano qui di seguito in lingua inglese e francese:

UNITED KINGDOM

Reservations and Declaration contained in the instrument of ratification, deposited on 28 September 1992 - Or. Engl.

Reservations

In accordance with Article 2, paragraph 2 the United Kingdom declares that, in relation to Scotland, Article 2, paragraph 1 shall apply to offences the commission of which constitutes drug trafficking as defined in Scottish legislation.

In accordance with Article 6, paragraph 4 the United Kingdom declares that, Article 6, paragraph 1 shall apply only to offences the commission of which constitutes drug trafficking as defined in its domestic legislation.

In accordance with Article 14, paragraph 3 the United Kingdom declares that Article 14, paragraph 2 shall apply only subject to the constitutional principles and the basic concepts of its legal systems.

In accordance with Article 21, paragraph 2 the United Kingdom declares that judicial documents should be served only through its central authority. The central authority for the United Kingdom is:

The United Kingdom Central Authority for Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters
C7 Division
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT

In accordance with Article 25, paragraph 3 the United Kingdom declares that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into English.

Declaration

The central authority of the United Kingdom designated in pursuance of Article 23, paragraph 1 is The United Kingdom Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT.

ROYAUME UNI

Réserves et Déclarations consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 septembre 1992 - Or angl.

Réserves

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise.

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2 ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir:

Autorité Centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière penale (Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

C7 Division

Home Office

50 Queen Anne's Gate

London SW1H 9AT

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnees d'une traduction en anglais.

Déclaration

L'autorité centrale du Royaume-Uni désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est l'Autorité centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière pénale: Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT.

NETHERLANDS

Reservations and Declarations contained in the instrument of acceptance, deposited on 10 May 1993 - Or. Engl.

In accordance with Article 2, paragraph 2, of the Convention, the Kingdom of the Netherlands declares that it reserves the right not to apply Article 2, paragraph 1, of the Convention with regard to the confiscation of the proceeds from offences punishable under legislation on taxation or on customs and excise

In accordance with Article 6, paragraph 4, of the Convention, the Kingdom of the Netherlands declares that Article 6, paragraph 1, of the Convention will only be applied to predicate offences that qualify as «misdrijven» (crimes) under the domestic law of the Netherlands (the Kingdom in Europe).

In accordance with Article 23, paragraph 2, of the Convention, the central authority, referred to in Article 23, paragraph 1, designated for the Netherlands (the Kingdom in Europe) is

Afdeling Internationale Rechtshulp

Postbus 20301

2500 EH's-Gravenhage - Nederland

In accordance with Article 25, paragraph 3, of the Convention, the Kingdom of the Netherlands declares that requests made to the Netherlands (the Kingdom in Europe) and documents supporting such requests in a language other than Dutch, French, English or German be accompanied by a translation into one of these languages.

In accordance with Article 38, paragraph 1, of the Convention, the Kingdom of the Netherlands declares that the Convention shall apply to the Netherlands (the Kingdom in Europe).

PAYS-BAS

Réserves et Déclarations consignee dans l'instrument d'acceptation, déposé le 10 mai 1993 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'Article 2, paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises

Conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'Article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe).

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'Article 23, paragraphe 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe).

Afdeling Internationale Rechtshulp

Postbus 20301

2500 EH's-Gravenhage - Nederland

Conformément à l'Article 25, paragraphe 3, de la Convention le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressees aux Pays-Bas (le Royaume en Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Conformément à l'Article 38, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe).

SWITZERLAND

Reservations contained in the instrument of ratification, deposited on 11 May 1993 - Or. Fr.

Article 6, paragraph 4

Article 6, paragraph 1 of the Convention applies only where the predicate offence is classified as a crime under Swiss law (see Article 9, sub-paragraph 1 of the Swiss Criminal Code and the offences provided for in the Swiss Criminal Code and supplementary criminal law)

Article 21, paragraph 2

Service of judicial documents to persons in Switzerland must be effected through the competent Swiss authorities (Federal Police Department).

Article 25, paragraph 3

Requests and supporting documents must be submitted in German, French or Italian or accompanied by a translation into one of those languages. The accuracy of translations must be officially certified.

Article 32, paragraph 2

Information and evidence obtained from Switzerland under this Convention may not, without the prior consent of the Federal Police Department (Central Offices), be used or trasmitted by the authorities of the requesting party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

SUISSE

Réserves consignées dans l'instrument de ratification, deposé le 11 mai 1993 - Or fr

Article 6, paragraphe 4

L'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (article 9, 1er alinéa, du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire)

Article 21, paragraphe 2

La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police).

Article 25, paragraphe 3

Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.

Article 32, paragraphe 2

Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorites de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande

94A1326

Entrata in vigore della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, firmata a Madrid il 5 settembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge n. 306 del 27 luglio 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana della Convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, firmata a Madrid il 5 settembre 1990, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 3 dicembre 1993. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, l'atto internazionale sopramenzionato entrerà in vigore per l'Italia il 1° marzo 1994 nei rapporti con Francia e Spagna. Al momento del deposito si è formulata la seguente dichiarazione

«Gli ufficiali di stato civile non effettueranno gli aggiornamenti non previsti dalla legge interna o il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico».

94A1327

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 441 - div. I del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare un legato costituito dalla somma di L. 120 590 161 disposto dalla sig.ra Elsa Jacoby, nata a Milano il 23 gennaio 1906 ed ivi deceduta il 2 aprile 1992, con testamento olografo pubblicato per atto dal dott. Riccardo Ferrario, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano, n. 94072/13774 di repertorio in data 16 aprile 1992, registrato a Milano il 27 aprile 1992.

94A1329

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, compententi per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
19 CS	Kimberly gioiello S n c di Curto Francesco & C	Acri	4

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, compententi per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni
242 FI	F.lli Rossi S n c	Firenze	2
256 FI	Di Salvatore Michele	Firenze	4
728 FI	Il Laboratorio di Poli Leopoldo e C. CSDF	Firenze	2
730 MI	Corbetta Franco	Milano	2
1240 MI	Natali Creations S.a s.	Milano	1
1338 MI	Deka Diffusion S r l.	Milano	9
567 NA	Nades Gioielli	Napoli	2
714 NA	«Barin di Barbato Gennaro»	Napoli	5
12 PT	V. Fichi e Figli S.p.a.	Buggiano	3

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
73 BA	Nuova Argento S.r.l	Altamura
228 BO	Ticchettio D'oro di Poli A e Franchi C.	Bologna
248 BO	Rusticelli Michele	Bologna
279 BO	Petrucci Giovanni	Zola Predosa
3 CL	Battaglia Giovanni & C. S.n.c.	Gela
19 CZ	Cere & Ori Bottega Artigiana di Angela Mauro & C. S.n c	Tropea
1 CS	Leonetti Vittorio	Cosenza
35 ME	Merenda Rodolfo	Messina
612 NA	Orpello Aniello	Torre del Greco
645 NA	Vitiello Raimondo	Torre del Greco
718 NA	Langella Antonio	Torre del Greco
478 RM	Pannunzi Germano	Roma
678 RM	Biancini Mirella	Ciampino
883 RM	Simoncelli Stefano	Roma
913 RM	Forte Marino	Roma
7 SA	Sacco Umberto	Pontecagnano
88 UD	Calligaris e Onofr S n c.	Udine

94A1328

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa Stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1994 il dott. Evangelista Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa Stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 maggio 1985 in sostituzione del dott. Paolo Nava, revocato.

94A1330

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 gennaio 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «L'Amicizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 19 maggio 1970, repertorio 4791, registro società 4326, tribunale di Salerno, BUSC n. 946/111615;

società cooperativa edilizia «Fantasia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 19 giugno 1971, repertorio 7474, registro società 4519, tribunale di Salerno, BUSC n. 1031/115594;

società cooperativa edilizia «S. Massimiliano», società a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 21 gennaio 1974, repertorio 47547, registro società 5394/6474, tribunale di Salerno, BUSC n. 1358/130950;

società cooperativa edilizia «Dei Gigli 75 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Brugnoli in data 7 novembre 1975, repertorio 43717, registro società 6217/7296, tribunale di Salerno, BUSC n. 1812/142354;

società cooperativa edilizia «Iris Mattutina», con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1974, repertorio 47594, registro società 5454/6534, tribunale di Salerno, BUSC n. 1357/130949;

società cooperativa edilizia «Biancamaria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 5 luglio 1974, repertorio 76699, registro società 5655/6732, tribunale di Salerno, BUSC n. 1465/133446;

società cooperativa edilizia «Olimpia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 24 marzo 1980, repertorio 22980, registro società 327/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2824/175721;

società cooperativa edilizia «S. Francesco d'Assisi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Gaspare in data 7 dicembre 1972, repertorio 54000, registro società 5022, tribunale di Salerno, BUSC n. 1266;

società cooperativa edilizia «Quartiere Ortenzia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 27 febbraio 1978, repertorio 17530, registro società 201/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2292/159240;

società cooperativa edilizia «Cisal - Scuola, cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Rosapepe in data 11 marzo 1983, repertorio 155110, registro società 385/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3465/197863;

società cooperativa edilizia «S. Giuseppe» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 2 aprile 1974, repertorio 140182, registro società 5689/6767, tribunale di Salerno, BUSC n. 1517/134031;

società cooperativa edilizia «S. Ferdinando» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 2 aprile 1974, repertorio 140181, registro società 5687/6765, tribunale di Salerno, BUSC n. 1514/134028;

società cooperativa edilizia «Fior di Loto» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 19 febbraio 1974, repertorio 139963, registro società 5592/6669, tribunale di Salerno, BUSC n. 1493/133772;

società cooperativa edilizia «S. Rosa» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, repertorio 140059, registro società 5606/6683, tribunale di Salerno, BUSC n. 1497/133776;

società cooperativa edilizia «Sol Levante» a responsabilità limitata», con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, repertorio 140052, registro società 5555/6632, tribunale di Salerno, BUSC n. 1485/133764;

società cooperativa edilizia «Serena 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 8 gennaio 1980, repertorio 16493, registro società 114/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2720/173374;

società cooperativa edilizia «La Vigna» a responsabilità limitata», con sede in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 27 gennaio 1979, repertorio 2218, registro società 194/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2490/166142;

società cooperativa edilizia «Domus Mea» cooperativa edilizia tra impiegati statali, parastatali, enti locali e pensionati, società a responsabilità limitata, con sede in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito D'Agosto in data 31 gennaio 1964, repertorio 222473, registro società 3422/4437, tribunale di Salerno, BUSC n. 2766/174416;

società cooperativa edilizia «Lithelit - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Barela in data 21 maggio 1977, repertorio 16225, registro società 287/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2105/152316;

società cooperativa edilizia «Il Carabiniere - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ascea Marina (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 3 dicembre 1977, repertorio 5104, registro società 356, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2195/155903;

società cooperativa edilizia «Spiraglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oliveto Citra (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 6 marzo 1986, repertorio 493, registro società 665/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4192;

società cooperativa edilizia «La Torricella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scala (Salerno), costituita per rogito Barela in data 26 gennaio 1977, repertorio 15775, registro società 105/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2060/150799;

società cooperativa edilizia «Vittoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 17 luglio 1974, repertorio 76755, registro società 5657/6734, tribunale di Salerno, BUSC n. 1450/133317;

società cooperativa edilizia «Venere - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Casandrino (Napoli), costituita per rogito Pelosi in data 4 febbraio 1982, repertorio 46541, registro società 1131, tribunale di Napoli, BUSC n. 9783;

società cooperativa edilizia «Monte Amaro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 17 marzo 1966, repertorio 49938/13589, registro società 1476, tribunale di Pescara, BUSC n. 418/97372;

società cooperativa edilizia «San Vitaliano» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 10 maggio 1976, repertorio 80002, registro società 2036, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1164/146360;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa San Michele a r.l.», con sede in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito Stanizzi in data 22 gennaio 1980, repertorio 64050, registro società 2690, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1676/179870;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Giulia», con sede in Cropani (Catanzaro), costituita per rogito Stanizzi in data 30 novembre 1980, repertorio 64672, registro società 2759, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1709/182455;

società cooperativa edilizia «La Ferroviaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 15 febbraio 1978, repertorio 53038/9423, registro società 993, tribunale di Crotone, BUSC n. 1329/157684;

società cooperativa edilizia «Edera 84 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Francavilla Angitola (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 10 ottobre 1984, repertorio 8837, registro società 1114, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2073/207096;

società cooperativa edilizia «Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isca Jonio Marina (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 12 novembre 1975, repertorio 86918, registro società 1971, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1082/143336;

società cooperativa edilizia «Nucrion - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Nocera Terinese (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 28 febbraio 1975, repertorio 217, registro società 336, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 988/137770;

società cooperativa edilizia «La Serenissima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata e a capitale illimitato», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 10 febbraio 1987 repertorio 16881, registro società 170/87, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1576/227247;

società cooperativa edilizia «Squalo» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 27 giugno 1975, repertorio 28441, registro società 73/75, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 745/141312;

società cooperativa edilizia «Edera 78» società cooperativa edilizia per azioni, a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 14 giugno 1978, repertorio 5548, registro società 84/78, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 939/160520;

società cooperativa edilizia «Il Finanziere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Benedetto in data 22 ottobre 1982, repertorio 15, registro società 157/82, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1209/194924;

società cooperativa edilizia «Alfa Coop Residence - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato Romano Sergi in data 21 maggio 1982, repertorio 3078, registro società 109/82, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1296/204252;

società cooperativa edilizia «Melarosa» a responsabilità limitata», con sede in Bagnara Calabra (Reggio Calabria), costituita per rogito Marino Maria in data 3 agosto 1977, repertorio 35245, registro società 106/77, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 883/155707;

società cooperativa edilizia «Villaggio del Sole - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Brancaleone (Reggio Calabria), costituita per rogito Lisi in data 18 settembre 1981, repertorio 130, registro società 851, tribunale di Locri, BUSC n. 1149/187944.

94A1331

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 febbraio 1994

Dollaro USA	1688,33
ECU	1904,77
Marco tedesco	984,45
Franco francese	289,64
Lira sterlina	2509,70
Fiorino olandese	876,78
Franco belga	47,845
Peseta spagnola	12,098
Corona danese	251,35
Lira irlandese	2410,43
Dracma greca	6,795
Escudo portoghese	9,687
Dollaro canadese	1251,54
Yen giapponese	16,190
Franco svizzero	1179,41
Scellino austriaco	139,97
Corona norvegese	227,06
Corona svedese	211,23
Marco finlandese	303,77
Dollaro australiano	1205,47

94A1421

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Raccuja, società cooperativa a responsabilità limitata, in Raccuja, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 febbraio 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Raccuja, S.c.r.l., con sede in Raccuja (Messina), posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 1° febbraio 1994 ai sensi dell'art. 70, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prof. Giuseppe Terranova è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/93.

94A1332

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1993, n. 582, riguardante: «Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, nella prima colonna della pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo dove è scritto «... gli stabilizzanti, gli *addensamenti* ed i gelificanti ...», si legga: «... gli stabilizzanti, gli *addensanti* ed i gelificanti ...»; alla stessa pagina, nella seconda colonna, nell'art. 1, lettera *b*), dove è scritto: «... d'origine naturale ricchi in *tecoferoli*, ...», si legga: «... d'origine naturale ricchi in *tocoferoli*, ...».

Inoltre, alla pag. 20, nella prima colonna, l'intero art. 2, commi 1 e 2, deve intendersi soppresso.

94A1333

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300